Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 245/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso, applicabili per il periodo 1° luglio 1994-31 dicembre 1994, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0070	7	Tailandia	486 000 pezzi	28. 7. 1994
40.0220	22	Tailandia	324 t	28. 7. 1994
40.0240	24	Tailandia	249 t	2. 8. 1994
40.0260	26	Cina	39 000 pezzi	3. 8. 1994
40.0360	36	Bielorussia	14 t	26. 7. 1994

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.437 — Matra Marconi Space/British Aerospace Space Systems)

(94/C 245/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23 agosto 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.